

Sent. n. 32/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della

dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle

pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 78702 del Registro di

Segreteria,

sul ricorso proposto dal sig. XX (c.f.

omissis), rappresentato e difeso dall'avv.

Francesco Elia (c.f. LEIFNC70C06G687H) e dall'avv.

Daniela De Salvatore (c.f. DSLDNL72C52E506Z),

contro

Inps – Istituto nazionale previdenza sociale (c.f.

80078750587), in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavia

Inciwetolli (c.f. NCLFLV62T42H501M).

Visto il ricorso e gli atti di causa;

uditi all'udienza del 15 gennaio 2025, con

l'assistenza del segretario dott.ssa Sara Dima,

l'avv. Rita De Rossi, in sostituzione degli avv.ti
Francesco Elia e Daniela De Salvatore, per il
ricorrente e l'avv. Filippo Mangiapane, in
sostituzione dell'Avv. Flavia Incletolli, per l'Inps.
Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso del 5 febbraio 2021 il sig.
XX impugnava le comunicazioni con le quali l'Inps
aveva proceduto al recupero di somme indebite
elargite sul trattamento di reversibilità SOCPDEL n.
07525262/60543300 per il superamento dei limiti per
cumulo di reddito di cui alla Tab. F, l. n. 335/1995,
assumendo un indebito complessivo di euro 5.015,79
così dettagliato:

- nota del 25 gennaio 2017, indebito pari a euro
1.082,82 per l'anno 2014;
- nota del 17 novembre 2017, indebito pari a euro
1.083,03 per l'anno 2015;
- nota del 5 luglio 2018, indebito di euro 1.083,03
per l'anno 2016;
- nota dell'8 luglio 2019, indebito pari a euro
1.083,03 per l'anno 2017.

Chiedeva di dichiarare l'inesistenza e irripetibilità
dell'indebito complessivo di euro 5.015,79,

rapresentando di aver sempre presentato regolare dichiarazione dei redditi.

Sosteneva la decadenza dal potere di riscossione dell'indebito relativo all'anno 2014, richiamando il disposto di cui all'art. 83, l. n. 133/2008, all'art. 10-bis, d.l. 207/2008 (convertito in l. n. 14/2009) e all'art. 13, l. n. 412/1991. Sosteneva altresì l'irripetibilità delle somme indebite aventi natura previdenziale, stante la natura speciale e derogatoria di esso rispetto al regime di cui all'art. 2033 c.c., in applicazione del principio di tutela del percettore di buona fede. Al riguardo specificava che, poiché il dolo del percipiente si atteggia quale fatto impeditivo del diritto di ripetibilità, esso doveva essere allegato e provato dal creditore. Non essendovi stato alcun comportamento del ricorrente volto alla consapevolmente percezione illecita di denaro, il dolo doveva essere escluso, con conseguente irripetibilità dell'indebito anche se sussistente.

Infine, affermava che il debito eventualmente contestabile era al netto dell'imposta, stante l'assoggettamento ad Irpef della pensione ai superstiti.

2. L'Inps si costituiva in giudizio con memoria del 23 giugno 2022, chiedendo di respingere il ricorso in quanto infondato e, in via subordinata, di condannare l'Inps al pagamento della diversa e minor somma eventualmente dovuta.

Rappresentava che l'indebito era scaturito dalle verifiche effettuate durante le campagne RED 2016 (anno 2014), Red 2017 (anno 2015) e RED 2018 (anno 2016), nelle quali erano stati accertati i redditi dell'interessato, con applicazione dell'art. 41, comma 1, e della tabella F, l. n. 335/1995. Il recupero dell'indebito aveva una connotazione puramente oggettiva riconducibile alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c. Evidenziava che il ricorrente non aveva contestato il superamento del limite di cui alla predetta tabella F, che aveva comportato la decurtazione percentuale della pensione di reversibilità. Richiamava l'obbligo previsto a carico dei titolari di trattamenti pensionistici di reversibilità di comunicare tempestivamente il mutamento delle proprie condizioni economiche e le conseguenze in caso di inadempimento. Affermava il carattere provvisorio delle liquidazioni disposte con procedure automatizzate fino allo spirare del termine

di un anno, restando impregiudicata l'azione per il recupero delle somme indebitamente corrisposte anche oltre tale termine, richiamando la pronuncia delle SS.RR. n. 4/QM/2008. Dunque, il recupero era stato correttamente effettuato entro il termine annuale decorrente dalla data di acquisizione dei dati reddituali di riferimento, nella fattispecie avvenuto nell'ambito delle campagne RED.

3. Con ordinanza n. 162/2022, adottata all'esito dell'udienza del 13 luglio 2022, erano chiesti chiarimenti in merito a discrasie rilevate tra il ricorso e le memorie dell'Inps, alle date di acquisizione del dato reddituale effettivo da parte dell'Istituto e alla posizione dello stesso sulla richiesta di parte ricorrente di restituzione delle somme al netto delle imposte.

4. Con note del 5 settembre 2022 il ricorrente forniva precisazioni in merito a quanto richiesto con la predetta ordinanza, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

5. Con memoria del 14 marzo 2024 l'Inps forniva i chiarimenti richiesti, affermando che la restituzione delle somme al netto delle imposte ai sensi dell'art. 150, d.l. n. 34/2020 era stata disposta a decorrere

dalla verifica relativa all'anno 2018. Forniva altresì le date relative alla fornitura massiva da parte dell'Agenzia delle Entrate dei dati reddituali, specificando che per l'anno di imposta 2014 era stata effettuata in data 12 luglio 2016.

6. All'udienza del 15 gennaio 2025, come da verbale, l'avv. Rita De Rossi per il ricorrente e l'avv.

Filippo Mangiapane per l'Inps hanno ribadito le argomentazioni e conclusioni già rassegnate in atti.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di pensione di reversibilità negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 dal ricorrente a seguito del superamento dei limiti di reddito di cui alla l. n. 335/1995, Tabella F, sulla base dei redditi dichiarati, rispettivamente, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

2. In via preliminare occorre richiamare le coordinate interpretative della disciplina di interesse, al fine del suo corretto inquadramento.

In particolare, l'art. 1, comma 41, l. n. 335/1995 ha

introdotto limiti diversificati, indicati nella
Tabella F allegata, alla piena cumulabilità dei
trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti con
il reddito del beneficiario (limiti che non si
applicano qualora tra i beneficiari vi siano figli
minori, studenti o inabili). Per la sua applicazione
la norma implica la previa liquidazione del
trattamento di reversibilità, sottoposta
all'ulteriore calcolo percentuale, in relazione ai
limiti di cumulabilità fissati dalla Tabella F, per
individuare il trattamento di reversibilità
effettivamente spettante. Dunque, come chiarito dalle
Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n.
4/2008/QM, proprio per i presupposti dei limiti di
cumulabilità fissati da detta norma, la sua
applicazione implica per l'amministrazione
"accertamenti, variazioni e revisioni di carattere
generale e di periodica cadenza, cui assoggettare
tutte le partite di pensione appartenenti alla
categoria dei «trattamenti pensionistici ai
superstiti», mediante immissione di dati ed
elaborazioni da eseguire, senza adozione di
provvedimento formale, a cura del competente centro
di calcolo dell'Ente previdenziale previa

acquisizione delle relative informazioni”.

Secondo tale sentenza, l'attività che

l'amministrazione espleta a tal riguardo rientra

nelle previsioni di cui agli artt. 9, l. n. 428/1985

e 5, d.P.R. n. 429/1986, concernenti le variazioni

nei pagamenti pensionistici in applicazione di

provvedimenti legislativi di carattere generale.

Pertanto, “alla predetta normativa occorre (...) far

riferimento anche per individuare i principi

applicabili in tema di recupero di indebiti

pensionistici erogati oltre i limiti di cumulabilità

fissati dalla suindicata novella del 1995”. Dunque,

“l'Amministrazione dispone del termine di un anno per

concludere la revisione delle liquidazioni disposte

con procedure automatizzate, con espressa previsione

di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il

predetto termine (art. 9, secondo comma, della legge

7 agosto 1985 n. 428 e art. 5, quarto comma, del

d.P.R. 8 luglio 1986 n. 429), sicché nessun

affidamento può essere riposto dal beneficiario, nel

corso di detto arco temporale annuale, nella

stabilizzazione e nella giustizia del trattamento

percepito (proprio in quanto provvisorio e in via di

revisione sulla base dei dati prodotti), né può al

riguardo rilevare l'eventuale elemento soggettivo della buona fede, in quanto il recupero di eventuali indebiti maturati entro il termine annuale di che trattasi trova causa e legittimazione nella stessa ratio del dettato normativo".

Il predetto termine annuale "va considerato come l'arco di tempo, ragionevolmente individuato dal legislatore, entro il quale, da un lato, l'Amministrazione deve procedere al controllo e alla revisione dei dati acquisiti al fine di applicare la normativa di cui all'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995, e, dall'altro, il trattamento pensionistico erogato resta temporaneamente caratterizzato da una connotazione di provvisorietà tale da non poter comportare l'affidamento del beneficiario in ordine alla correttezza della liquidazione e da legittimare conseguentemente, a prescindere dall'elemento soggettivo del percipiente, eventuali recuperi di indebiti maturati nelle more della revisione contabile della partita pensionistica". Nel contempo, "alla scadenza del termine annuale di che trattasi si conclude ex lege il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica disposta con procedura automatizzata,

con cessazione della fase di incondizionata
ripetibilità naturalmente collegata a detta fase,
sicché il recupero di indebiti maturati oltre tale
scadenza, pur rientrando tra le azioni di titolarità
della p.a., resta comunque condizionato - secondo una
lettura teleologica della norma funzionale alla ratio
legis (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 166 del
1996 cit.) - dalla valutazione della sussistenza di
uno stato soggettivo di buona fede in capo al
beneficiario di trattamento di reversibilità che
abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a
suo carico, e ciò dovendosi riconoscere adeguata
tutela a quei titolari dei predetti trattamenti i
quali, pur avendo assolto (spontaneamente ovvero su
richiesta dell'Istituto previdenziale) agli obblighi
di comunicazione previsti per legge, si trovino ad
essere destinatari, anche dopo la scadenza del
termine annuale predetto (e a volte a ben più notevole
distanza di tempo), di provvedimenti di recupero di
indebiti formatisi e accumulatisi senza alcuna loro
negligenza, piuttosto dovuti ad errori addebitabili
all'inerzia della pubblica amministrazione,
protrattasi oltre l'univoco limite temporale
ragionevolmente fissato dal legislatore".

La previsione di un simile termine di provvisorietà deriva dalla fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui la pensione deve essere erogata e il momento in cui il superamento del limite reddituale può essere accertato, con la conseguente necessità di tempi tecnici per l'effettiva acquisizione e per l'immissione nei circuiti contabili di dati reddituali prodotti a fini previdenziali. La richiamata sentenza delle SS.RR. ha in proposito reputato utilizzabile, "quale criterio di orientamento per valutare la ragionevole durata dei «tempi tecnici» necessari, l'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, per il quale «l'Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza»".

Appare opportuno precisare che "mentre non v'è alcun dubbio circa la durata (massima) del termine per l'attività di recupero - che va conclusa «entro l'anno successivo» a quello in cui la predetta verifica è stata (o avrebbe dovuto essere) effettuata ..., la disposizione in parola non precisa affatto la durata

dell'attività di verifica né la sua decorrenza, limitandosi a prescrivere che l'Istituto previdenziale «procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati», ove il termine «annualmente» dev'essere inteso, secondo il suo significato letterale, come mera cadenza temporale (ogni anno, anno per anno, una volta l'anno). Ciò vuol dire che l'Istituto non ha a disposizione un intero anno per procedere alla lavorazione ma soltanto che può procedere a tale verifica di anno in anno (e non, ad esempio ogni mese, ogni due mesi, eccetera)” (Sez. III appello, sent. n. 55/2023).

In tale ottica, il sistema impone al beneficiario del trattamento pensionistico di reversibilità un onere di collaborazione attiva, che si manifesta nell'obbligo di comunicazione di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento o la variazione della pensione stessa, disponendo che “il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico del beneficiario legittima il recupero di eventuali indebiti da parte dell'Amministrazione in base agli ordinari criteri di ripetibilità, mancando in tal caso i presupposti per l'applicazione al

riguardo di disposizioni speciali mitigatrici e derogatrici” (SS.RR., sent. n. 4/2008/QM). Detto obbligo può ritenersi assolto mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che “nel caso in cui il beneficiario delle prestazioni in esame abbia dichiarato all’Amministrazione Finanziaria tutti i redditi incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è tenuto a rendere un’ulteriore dichiarazione all’Inps” (Sez. Umbria, sent. n. 78/2021; cfr. anche circolare Inps n. 195/2015).

Quanto alla conoscibilità da parte dell’Inps dei redditi percepiti e dichiarati, occorre altresì sottolineare che, ai sensi dell’art. 15, d.l. n. 78/2009, “a decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'Inps e agli altri enti di previdenza e assistenza

obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia”. In particolare, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile all'Inps la consultazione dei modelli reddituali di ogni annualità, tramite l'applicativo Siatel PuntoFisco (operativo sin dal 2008), nell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Per completezza, si rammenta che, con riferimento alle modalità di calcolo e ai criteri per valutare il reddito complessivo rilevante, l'art. 35, comma 8, d.l. n. 207/2008, (come modificato dall'art. 13, comma 6, lett. a) e b), d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122/2010) dispone che “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni

collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.

3. Tutto ciò premesso, in considerazione della disciplina e dei principi sopra richiamati, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Va anzitutto evidenziato che il ricorrente, come espressamente affermato nel ricorso e non contestato dall’Istituto previdenziale, ha regolarmente presentato all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni dei redditi per tutte le annualità interessate dai recuperi. Di tale circostanza l’Inps dà espressamente atto, fondando il recupero dell’indebito sulle risultanze delle dichiarazioni dei redditi presentate. Dunque, l’onere di comunicazione della propria situazione reddituale ricadente sul titolare della prestazione previdenziale può ritenersi correttamente assolto. In considerazione della citata disciplina relativa alla conoscibilità da parte dell’Inps dei redditi percepiti e dichiarati, può altresì escludersi la rilevanza ai fini della

decorrenza del termine in esame della data di effettuazione delle “campagne reddituali” da parte dell’Istituto.

Essendo state tali dichiarazioni presentate nell’anno successivo a quello nel quale il reddito era stato percepito, l’Inps poteva procedere alle necessarie verifiche in tale anno, procedendo agli eventuali recuperi entro l’anno successivo. Entro tale termine, quindi, il recupero è ammesso a prescindere da ogni valutazione circa la buona fede del percipiente, stante fino a tale termine la natura provvisoria del trattamento erogato. Successivamente alla scadenza di tale termine, invece, venendo meno la provvisorietà del trattamento pensionistico che giustifica la ripetizione dell’indebito nei confronti del soggetto in buona fede, il recupero resta possibile solo in presenza delle richiamate condizioni soggettive.

Nella fattispecie in esame, dunque, non essendo stata contestata alcuna condotta volta ad escludere la buona fede e l’affidamento del ricorrente, il recupero delle somme indebitamente corrisposte avrebbe dovuto essere effettuato entro il sopra richiamato termine annuale dalla disponibilità dei dati reddituali, restando esclusa la possibilità di

un'estensione del termine utile per effettuare gli eventuali recuperi.

Per l'effetto, le comunicazioni di recupero dell'indebito in data 25 gennaio 2017, 17 novembre 2017, 5 luglio 2018 e 8 luglio 2019, devono ritenersi tardivamente adottate, con conseguente irripetibilità delle somme indebitamente percepite e diritto alla restituzione al ricorrente delle somme già trattenute dall'Istituto.

Sugli importi da restituire così determinati sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, se successiva, dalla data dell'effettivo recupero, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (cfr. SS.RR., sent. n. 33/2017/QM, secondo la quale nel caso in cui “siano state disposte dall'amministrazione, ai fini del recupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l'affidamento dell'interessato e, per l'effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa”).

Va precisato che, sulle somme da restituire, non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, posto che non si tratta di un credito previdenziale, ma di somme dovute in virtù di una riconosciuta irripetibilità di somme indebitamente attribuite (in tal senso SS.RR., sent. n. 11/2015).

3. In ragione delle esposte conclusioni, restano assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dalle parti.

4. In considerazione della complessità della fattispecie, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme di cui ai provvedimenti dell'Inps di recupero dell'indebito in data 25 gennaio 2017, 17 novembre 2017, 5 luglio 2018 e 8 luglio 2019, con diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione di quanto già trattenuto in relazione

a tali provvedimenti, oltre interessi, come da

motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di

consiglio del 15 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.01.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA